

Del.C. 15 ottobre 1996, n. 315

Delimitazione dei comprensori di bonifica e individuazione delle Province competenti. L.R. 34/94, art. 5 e art. 11.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 Norme in materia di bonifica". [art. 5](#) e [art. 11](#);

Ritenuto:

- di identificare i comprensori di bonifica e le Province competenti come da allegato A" e di delimitare i comprensori stessi come indicato nella cartografia allegata: alla scala 1:1.200.000 è disegnato il quadro d'unione (allegato B"); alla scala approssimativa 1:250.000 sono disegnati, in separate tavole, i singoli comprensori (n. 43 tavole);

- di dar mandato alla Giunta regionale di predisporre la cartografia relativa ai comprensori di bonifica alla scala di 1:100.000 o maggiore e di depositarla in copia presso gli Uffici del Genio civile e del Centro direzionale, nonché presso i competenti Uffici delle Province;

- di determinare, per i comprensori situati nel territorio di più Province, nelle convenzioni, nelle conferenze di servizio e negli accordi di cui, rispettivamente, all'art. 24 della legge 241/1990, le forme di collaborazione fra la Provincia competente e le altre Province interessate. Esse possono essere promosse sia dalla prima sia dalle seconde;

DELIBERA

1. il territorio regionale è suddiviso nei comprensori di bonifica indicati nell'allegato A", parte integrante della presente deliberazione;

2. la Provincia che esercita le funzioni amministrative di competenza regionale in materia di bonifica è individuata, per ogni comprensorio di bonifica, nello stesso allegato A"; per i comprensori situati nel territorio di più Province potranno essere promosse collaborazioni, ove ritenute opportune, nella forma di convenzioni, conferenze di servizio e accordi ai sensi, rispettivamente, dell'art. 24 della L. 142/1990, dell'art. 14 e dell'art. 15 della L. 241/1990, su iniziativa della Provincia competente o delle altre Province interessate;

3. la suddivisione del territorio regionale in comprensori di bonifica è indicata dal quadro d'unione dell'allegato B", parte integrante della presente deliberazione;

4. la delimitazione dei singoli comprensori di bonifica è indicata nelle 43 tavole allegate come parte integrante della presente deliberazione;

5. la cartografia di maggior dettaglio dei comprensori di bonifica sarà allestita e depositata a cura della Giunta regionale, come indicato in narrativa;

6. la presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Allegato A

La Legge Regionale 5 maggio 1994, n. 34 "Norme in materia di bonifica" stabilisce, all'[art. 5](#), che tutto il territorio regionale è classificato di bonifica ed è suddiviso in comprensori.

A tal fine al Giunta regionale approvò, con decisione n. 315 del 26 luglio 1994, una prima proposta di delimitazione dei comprensori. La genesi di questa delimitazione risale ad una primitiva elaborazione del dipartimento agricoltura e foreste, presentata dalla Giunta regionale nel convegno organizzato a Firenze il 1 luglio 1992 su Le nuove linee di

politica regionale per la bonifica". Il disegno, successivamente all'approvazione della L.R. 34/94, fu ripreso in esame dal dipartimento in apposite riunioni tecniche organizzate con le Province, le Comunità montane, i Consorzi di bonifica, gli Uffici del Genio civile, i dipartimenti ambiente, urbanistica e programmazione. Ne emersero una serie di indicazioni, che furono vagliate in quella fase elaborativa, sfociata infine nella proposta del luglio 1994.

Questa è stata trasmessa, a termini di legge, a Comuni, Comunità montane e Province, per le osservazioni e pareri di competenza, con lettera del 2 agosto 1994 a firma dell'Assessore all'agricoltura, incaricato dalla Giunta di dare attuazione al prosieguo istruttorio della proposta stessa. La lettera è stata inviata per conoscenza ad altri soggetti tecnici e istituzionali (Uffici del Genio civile, Consorzi di bonifica, Autorità di bacino, ecc.), che avrebbero potuto utilmente collaborare, con eventuali suggerimenti o chiarimenti, alla migliore definizione dei nuovi comprensori.

A Comuni e Comunità montane è stato chiesto di formulare eventuali osservazioni e di trasmetterle alle Province. Quest'ultime sono state incaricate di deliberare il proprio parere in merito, tenuto conto delle osservazioni ricevute, e di trasmetterlo alla Giunta regionale.

Successive osservazioni sono infine derivate da apposita consultazione organizzata dalla 2^a Commissione consiliare in data 1 luglio 1996.

Sulla base della prima ipotesi e tenuto conto dei pareri e delle osservazioni ricevute, il territorio regionale è stato suddiviso in 41 comprensori qui di seguito indicati assieme ai principali corsi d'acqua di cui costituiscono il bacino idrografico:

Si rimanda alla tabella presente nell'edizione cartacea della Raccolta Normativa, Voce 22, pag. 509/B e segg.

I criteri guida che conducono a delineare i nuovi comprensori di bonifica possono riassumersi nei seguenti punti:

- uniformità sotto il profilo idrografico, facendo coincidere i comprensori con singoli bacini idrografici oppure con sottobacini nel caso dei corsi d'acqua di maggiore sviluppo (Arno, Ombrone grossetano, Serchio) oppure, ancora, con insieme di bacini minori;
- coincidenza con i bacini idrografici della Toscana, o parte degli stessi, delimitati ai sensi della L. 183/1989 sulla difesa del suolo;
- funzionalità in rapporto alle esigenze di coordinamento delle attività di bonifica;
- dimensionamento in funzione di una gestione economica della bonifica da parte dell'ente (Consorzio di bonifica o Comunità montana) che sarà chiamato ad esercitare le funzioni di cui all'art. 12 della L.R. 34/94.

I nuovi comprensori sono elencati nel prospetto che segue, ove sono riportate anche le rispettive superfici e, nel caso di comprensori interprovinciali, la loro ripartizione fra le province interessate. Il prospetto indica infine la Provincia competente ad esercitare, per delega regionale, le funzioni amministrative in materia di bonifica, comprese le funzioni di vigilanza e controllo sui Consorzi di bonifica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 34/94.

L'individuazione cartografica dei nuovi comprensori di bonifica è fornita da:

- allegato B", che rappresenta il quadro d'unione dei comprensori alla scala 1:1.200.000;
- n. 43 tavole che rappresentano ciascuna un comprensorio alla scala approssimata 1:250.000 (i comprensori n. 34 - Arcipelago toscano e n. 35 - Pianura grossetana insistono su due tavole).

La cartografia di dettaglio, alla scala 1:100.000 o maggiore, sarà allestita e depositata presso gli Uffici del Genio civile, del Centro direzionale della Regione e delle Amministrazioni provinciali a cura della Giunta regionale, una volta pubblicata la deliberazione consiliare. Nel trasferire a scala maggiore i limiti dei comprensori, potranno essere operati alcuni limitati scostamenti rispetto ai limiti idrografici, volti a semplificare i compiti amministrativi delle Province, delle Comunità montane e dei Consorzi di bonifica, in particolare per quanto riguarda la più sicura attribuzione al comprensorio delle proprietà immobiliari. In tal senso dovranno essere evitati limiti che suddividano le unità catastali.

Dei 41 comprensori individuati, ricadono interamente nel territorio di una sola provincia i comprensori n. 2, 3, 5, 8, 9, 10, 18, 25, 26, 27, 34, 35, 38, 39 e 41. Per tutti gli altri comprensori le funzioni amministrative in delega saranno esercitate dalla Provincia nel cui ambito territoriale ricade la maggior parte del comprensorio stesso, così come indicato dall'art. 11 della L.R. 34/94.

Lo stesso articolo prescrive che, in presenza di comprensori interprovinciali, il Consiglio regionale determina le forme di collaborazione fra la Provincia competente e le altre Province territorialmente interessate.

In effetti la L.R. 34/94 già prevede, per i principali atti di piano e programma, chiare forme di cointeressamento di tutte le Amministrazioni provinciali di uno stesso comprensorio: così è per i piani generali di bonifica e per il programma regionale di bonifica.

Qualora le Province ritengano di dar luogo a ulteriori forme d'intesa e collaborazione per il miglior svolgimento delle funzioni di bonifica o per una migliore valutazione degli interessi pubblici che sottendono la bonifica stessa, potranno stipulare apposite convenzioni oppure indire conferenze di servizio o concludere accordi, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 24 della legge 142/1990, dell'art. 14 e dell'art. 15 della legge 241/1990.

Le convenzioni, le conferenze di servizio e gli accordi potranno essere promossi dalla Provincia competente o dalle altre Province territorialmente interessate.

Per i comprensori interregionali, in particolar modo per quelli di ridotte dimensioni, che occupano la testata di bacini idrografici che si sviluppano per la maggior parte nelle regioni contermini alla Toscana, saranno raggiunte o perfezionate, laddove già operanti, le intese con le rispettive Amministrazioni regionali ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n. 616/77 e dell'art. 7 della L.R. 34/94.

Allegato A

COMPENSORI DI BONIFICA

Si rimanda alla tabella presente nell'edizione cartacea della Raccolta Normativa, Voce 22, pag. 509/D.

Allegato B

Omissis.